

Informa

Attenzione - Stop alle fatture cartacee!!

Vi ricordiamo che dal 1 gennaio 2019 è **obbligatoria** l'emissione e la ricezione di fatture **esclusivamente in formato elettronico**. I

documenti cartacei che ancora si vedono in circolazione non sono da considerarsi documenti fiscali a nessun titolo ed effetto. Unica eccezione i

documenti emessi dai soggetti che fruiscono del regime forfettario o i soggetti c.d. minimi.

Artigiani e Commercianti: aliquote IVS 2019

Con Circolare 13 febbraio 2019, n. 25, l'INPS con una propria nota ha fornito le annuali indicazioni per la contribuzione per il 2019 per gli artigiani e gli esercenti attività commerciali. Nello specifico, si prevede che: a) le aliquote per il finanziamento delle gestioni pensionistiche per il 2019 sono pari al 24% per gli artigiani e al 24,09% per i

commercianti; b) per i coadiuvanti e coadiutori di età non superiore a 21 anni, le aliquote sono pari al 21,45% (artigiani) e 21,54% (commercianti); d) trova ancora applicazione la riduzione del 50% dei contributi dovuti da artigiani e da commercianti con più di 65 anni, già pensionati presso le gestioni dell'Istituto; e) è dovuto il

contributo per le prestazioni di maternità pari a euro 0,62 mensili. I redditi minimale e massimale di riferimento per il 2019 sono: 1) reddito minimale: euro 15.878,00; 2) reddito massimale: euro 78.572,00 (euro 102.543,00 per i soggetti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995).

Dal 2019 nuovi adempimenti per le srl – Nuovo Controllo Amministrativo

La Legge numero 155/2017 ha introdotto importanti novità in materia di **organo di controllo delle Srl**. La delega contenuta nella legge 155/2017 è stata attuata con il varo di un recente Decreto Legislativo che ha introdotto il *Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza*. La nuova normativa ha modificato i parametri previsti per la

nomina dell'organo di controllo che diventano più stretti, con la conseguenza - per le Srl interessate - di modificare atto costitutivo e statuto, contestualmente alla nomina del nuovo organo di controllo (collegio sindacale, sindaco o revisore unico). **Organo di controllo Srl: nuovi limiti in vigore dal 2019 (ma con riferimento agli**

esercizi 2017 e 2018) -

La nuova normativa sull'organo di controllo delle Srl ha modificato l'articolo 2477 del codice civile, che adesso - nella parte che qui interessa - recita: *“La nomina dell'organo di controllo o del revisore obbligatoria se la società: a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato; b) controlla una società*

obbligata alla revisione legale dei conti; c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10 unità. La riduzione dei parametri ha prodotto come effetto immediato l'allargamento del numero delle srl

coinvolte dai nuovi obblighi di nomina del revisore legale o sindaco unico o collegio sindacale. **Nomina organo di controllo Srl 2019 – Adeguamento** – Il decreto di attuazione stabilisce che: 1) le Srl e le società cooperative che risultano costituite al 13 gennaio 2019 - data di entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - hanno tempo nove mesi per adeguarsi alla nuova normativa sull'assetto degli

organi di controllo; 2) entro ottobre 2019 le Srl e le società cooperative che negli esercizi 2017 e 2018 hanno superato uno dei tre nuovi limiti previsti dal nuovo articolo 2477 del codice civile dovranno: a) adeguare, se necessario, il proprio atto costitutivo e/o statuto; b) nominare il nuovo organo di controllo (collegio sindacale o sindaco o revisore unico).

Opzione Regime Forfait dal 2019

In via preliminare va detto che un contribuente può, durante la propria attività, modificare il proprio regime contabile/fiscale per obbligo (qualora vengano meno i requisiti per la permanenza in un regime agevolato) oppure per opzione (qualora ritenga più conveniente cambiare regime). La regola di base che disciplina i passaggi di regime prevede che l'opzione/revoca di regimi di determinazione dell'imposta, vincola il

contribuente per almeno un triennio. Tuttavia, è consentita "la variazione dell'opzione e della revoca nel caso di modifica del relativo sistema in conseguenza di nuove disposizioni normative." Pertanto, qualora siano intervenute modifiche sostanziali su un regime contabile, è possibile derogare al vincolo triennale e modificare la scelta effettuata nell'anno precedente. E' del tutto

legittimo, quindi, "passare" al regime forfettario dal 2019 senza dover attendere la fine del triennio. La stessa Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'adozione della contabilità semplificata per opzione non vincola il contribuente alla permanenza triennale nel regime scelto, trattandosi in ogni caso di un regime naturale proprio dei contribuenti minori (Telefisco 2019).